

COMUNE DI MASSIMENO

Provincia di Trento



DISCIPLINARE TECNICO-ECONOMICO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA MALGA PLAN E DEL RELATIVO PASCOLO - C.C. MASSIMENO I



TITOLO I - ASPETTI GENERALI

Articolo 1 OGGETTO

Il presente disciplinare tecnico-economico fa parte integrante del contratto di concessione della malga Plan e del relativo pascolo di proprietà comunale in C.C. Massimeno I, gravati dal diritto di uso civico. L'utilizzazione della malga è considerata nel suo complesso di pascolo e fabbricati secondo l'uso zootecnico e agrituristico normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Articolo 2 DESCRIZIONE DELLA MALGA

La malga è identificata dalle pp.edd. 325 (*cascina per il ricovero del pastore, in buone condizioni*) e 326 (*stallone per il ricovero del bestiame, in buone condizioni, da utilizzare comunque per un ricovero solo temporaneo del bestiame in quanto mancano i canali per il deflusso dei reflui*) e dal relativo pascolo.

La superficie del pascolo della malga è quella risultante dallo Schedario dei Pascoli Trentini, presso il Servizio Agricoltura della Provincia Autonoma di Trento ed è pari ad una superficie lorda di ha 32,3446 e netta di ha 28,7501.

I diritti e le servitù inerenti la malga sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati. La consistenza degli edifici con i relativi impianti ed attrezzature è dettagliatamente elencata nel verbale di consegna della malga.

Articolo 3 DESTINAZIONE DELLA MALGA

La malga è destinata prioritariamente all'allevamento di bovini asciutti.

Il pascolo è adatto anche per i bovini in lattazione però manca il gruppo mungitura.

La cascina si presta anche all'uso agrituristico alimentare.

Articolo 4 DURATA DELLA MONTICAZIONE

Il periodo di monticazione non potrà avere durata inferiore a 70 giorni. Il periodo effettivo sarà quello indicato in sede di offerta e potrà essere esercitato di regola dal 1° giugno al 10 ottobre di ogni anno, con possibilità, se autorizzato, di anticipo al 1° maggio e termine al 31 ottobre nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

Eventuali anticipi, ritardi o proroghe del periodo di monticazione devono essere preventivamente autorizzati dalla proprietà e dal Servizio Foreste e Fauna, tenuto conto delle condizioni stazionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

Articolo 5 DETERMINAZIONE DEL CARICO

Il carico ottimale di bestiame è di **43 U.B.A.** (unità bovine adulte) di cui almeno il 40% di proprietà del concessionario e così determinabili:

- ✓ *Bovini sopra i 2 anni = 1 U.B.A.*
- ✓ *Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,60 U.B.A.*
- ✓ *Bovini sotto i 6 mesi = 0,40 U.B.A.*
- ✓ *Caprini = 0,15 U.B.A.*
- ✓ *Equini di oltre 6 mesi = 1,00 U.B.A.*
- ✓ *Ovini = 0,15 U.B.A.*
- ✓ *Asini = 0,50 U.B.A.*

L'età del bestiame per il calcolo dell'unità bovine adulte è accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle U.B.A. durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di U.B.A. monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in meno del 10%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico avvalendosi della Commissione istituita ai sensi dall'art. 23 del presente disciplinare.

Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate al concessionario al prezzo di Euro 50,00, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la malga non venga caricata con il numero minimo di U.B.A. previsti, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, potrà provvedere unilateralmente all'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 25.

Nel caso in cui la malga non sia monticata il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo e provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

E' fatto obbligo per il concessionario, qualora richiesto, di alpeggiare e caricare in malga eventuali unità di bestiame di proprietà dei censiti titolari del diritto di uso civico, dietro rimborso delle spese sostenute.

Oltre al bestiame di proprietà del conduttore e di censiti titolari del diritto di uso civico, va preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nei comuni limitrofi rientranti nel territorio della Val Rendena e, in subordine, nel territorio provinciale.

Articolo 6 LIMITAZIONE ALLE CATEGORIE DI ANIMALI MONTICATI

In relazione a quanto disposto dall'art. 3 del presente disciplinare tecnico-economico, la malga è utilizzata per il pascolo di bovini asciutti e/o bovini in lattazione. Ciò non esclude la possibilità di monticazione di capi ovi-caprini nella percentuale massima del 10% del carico nominale della malga e di capi equini nella percentuale massima del 20% del carico nominale della malga.

Articolo 7 CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE

Il concessionario si impegna a rispettare le norme di polizia veterinaria inerenti la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame. Con particolare riferimento alle disposizioni relative a malattie infettive e contagiose, si impegna:

- a far pervenire all'Autorità sanitaria competente prima della monticazione l'idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffuse indicate dalla stessa Autorità;
- a non caricare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza;
- nel caso di sospetto di malattie contagiose, a denunciare immediatamente il fatto all'Autorità sanitaria ed a prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dalla stessa.

Il concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni verso la proprietà nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive. Inoltre nel caso di decesso di capi, il concessionario dovrà effettuare il pronto e corretto smaltimento delle carcasse, fatte salve le procedure di legge esistenti (informazione all'autorità competente ecc.).

Articolo 8 MANUTENZIONE ORDINARIE (INTERVENTI DI CONSERVAZIONE)

Gli interventi di manutenzione ordinaria dei fabbricati e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. Al concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

La proprietà, tramite la Commissione di cui all'art. 23, gli amministratori e i custodi forestali hanno facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo o colpa grave del concessionario sono a carico dello stesso.

Articolo 9 MIGLIORIE (INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO)

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo di monticazione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, ...) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi e perdite di produttività del fondo e/o dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessionario dell'alpeggio mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

Articolo 10 ONERI GENERALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Durante la gestione della malga, il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali del Comune.

Nello svolgimento delle attività di alpeggio dovrà applicare tutte le normative antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti. Il concessionario dovrà provvedere agli adempimenti previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) effettuando la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchinari ed impianti con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza.

Il concessionario risponderà delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente disciplinare.

Articolo 11 ONERI PARTICOLARI DEL CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE DELLA MALGA

Nella conduzione della malga il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- La malga dovrà essere alpeggiata dal concessionario in proprio con familiari o dipendenti, senza alcuna possibilità di sub-concessione o di cessione del contratto. Nel caso di gestione tramite dipendenti dell'azienda o personale assunto all'uopo, il concessionario dovrà aver cura di inviare al Comune la documentazione dimostrativa.
- Oltre al bestiame di proprietà del conduttore e di censiti titolari del diritto di uso civico, va preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nei comuni limitrofi rientranti nel territorio della Val Rendena e, in subordine, nel territorio provinciale.
- Il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione", che dovrà essere esibito al personale addetto ai controlli.
- I cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria e per l'attuazione delle strategie di prevenzione e difesa dagli attacchi dei grandi carnivori, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno e protezione del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. I cani sono impiegati sotto la responsabilità del concessionario che adotta le opportune cautele affinché non costituiscano un pericolo per le persone e la fauna.
- Al fine del mantenimento della superficie pascoliva, la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga deve essere annualmente tagliata all'interno del pascolo assegnato. Può inoltre essere raccolta nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti. Per il recupero di legna a terra o strappata è sufficiente l'accordo bonario con i responsabili comunali. Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva.
- In conformità alle disposizioni del Codice Civile ed alle consuetudini locali, il concessionario si impegna :
 - a ripulire ed arieggiare periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - ad effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso all'alpe, dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
 - a provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere;
 - a provvedere allo svuotamento della vasca liquami e spargimento sull'area di pascolo in ottemperanza e con le limitazioni previste dal D.G.P. 12.07.1987 n. 5460.
- Il concessionario dovrà segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso aperte al traffico che riportino il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

Il concessionario infine è tenuto a collaborare con l'Amministrazione favorendo la fruizione turistico-naturalistica di quanto concesso. A tal fine il concessionario deve offrire la massima disponibilità all'ospite alle associazioni locali/enti turistici qualora dovessero essere organizzate manifestazioni di carattere pubblico/visite turistiche sulle aree date in concessione e/o alla malga nel suo complesso.

Articolo 12 ONERI PER LA PROPRIETÀ

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, la proprietà potrà provvedere a realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio ed eventuali opere di approvvigionamento idrico ed energetico.

Articolo 13 RESPONSABILITÀ CIVILI

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengano cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

Il Comune di Massimeno non assume garanzia alcuna sulla quantità dell'erba prodotta e pertanto ogni eventuale minor produzione a seguito di siccità, grandine ed altro evento o causa non comporterà diminuzione del canone di concessione, essendo il rischio a carico del concessionario.

Il Comune di Massimeno non si rende garante delle disponibilità e del rifornimento dell'acqua per uso zootecnico.

Articolo 14 DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione viene fissata in 6 stagioni d'alpeggio, con inizio il primo maggio e termine il trentuno ottobre di ciascun anno, con scadenza irrevocabile, senza bisogno di disdetta alcuna, il 31 ottobre 2028.

Articolo 15 DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE E DI UTILIZZI DIVERSI

È espressamente vietata la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto pena la risoluzione del contratto così come è vietato l'utilizzo dei beni per finalità diverse da quelle zootecniche o ricettive.

Articolo 16 CAUZIONE

A titolo cautelativo il Comune chiede al concessionario un deposito cauzionale infruttifero pari ad un'annualità a garanzia degli obblighi contrattuali sotto forma di deposito in contanti nella Tesoreria comunale, fideiussione o in altre forme consentite dalla legge, nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario. Detta cauzione sarà restituita successivamente alla scadenza della concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.

TITOLO II ASPETTI ECONOMICI

Articolo 17 CANONE DI CONCESSIONE DERIVANTE DALL'UTILIZZO ZOOTECONICO DELLA MALGA

Il canone annuo per l'utilizzo zootecnico tradizionale della malga è stabilito in funzione della categoria di bestiame alpeggiato e dei prodotti ottenibili in alpeggio e tenuto conto:

- ✓ delle caratteristiche del pascolo;
- ✓ del periodo di monticazione;
- ✓ dello stato dei fabbricati;
- ✓ della presenza di servizi;
- ✓ della comodità di accesso alla malga stessa;
- ✓ del beneficio che l'esercizio dell'alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.

Il canone annuo di concessione deve essere corrisposto entro il 31 agosto di ciascuna stagione di alpeggio.

In caso di ritardato pagamento l'importo del canone di concessione è aumentato degli interessi legali calcolati dalla messa in mora e fino alla data dell'effettivo pagamento.

Un ritardo del pagamento per un termine superiore a sei mesi comporterà l'applicazione di quanto disposto al successivo articolo 27.

TITOLO III ASPETTI TECNICI

Articolo 18 GENERALITÀ

Il concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

Articolo 19 GESTIONE DEGLI ANIMALI AL PASCOLO

Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il malghese si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui.

Deve essere evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamento al cotico a causa del calpestio.

Deve essere evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce.

Il bestiame non deve essere mandato nelle vicinanze (*di norma per un raggio di almeno 20 metri*) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del concessionario.

Non deve essere effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento pianificato.

Deve essere evitato lo stazionamento degli animali sempre nel medesimo posto; lo stallone può essere utilizzato per il ricovero del bestiame solo per motivi eccezionali.

Articolo 20 INTEGRAZIONI ALIMENTARI

Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali.

Articolo 21 CONTENIMENTO DELLA FLORA INFESTANTE/RINNOVAZIONE ARBOREA DI ABETE ROSSO E LARICE

Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio;

L'intervento dovrà essere eseguito sull'intero pascolo, in particolare in prossimità dei fabbricati (casine o baiti);

Non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o dissecanti.

Di anno in anno verrà stabilita in sede di consegna l'area dalla quale dovrà venire estirpata la rinnovazione di Abete rosso e Larice.

Articolo 22 CONCIMAZIONE E GESTIONE DELLE DEIEZIONI

Per la concimazione del pascolo si provvederà esclusivamente mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni prodotte in malga.

Si devono in ogni caso osservare le seguenti prescrizioni:

- a) non è possibile asportare il letame/liquame dalla malga;
- b) il letame/liquame prodotto dal bestiame deve essere, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione e secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico, soprattutto a beneficio delle superfici pascolive più magre;
- c) nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- d) non è ammesso l'uso di concimi minerali;
- e) è ammesso il ricorso alla fertirrigazione, mediante la distribuzione del liquame con acqua.

TITOLO IV PROCEDURE

Articolo 23 COMMISSIONE DELL'ENTE PROPRIETARIO

Con apposito provvedimento della Giunta comunale sarà istituita una Commissione preposta alla consegna ed alla riconsegna della malga, formata dal Sindaco o da un suo delegato, da un funzionario dell'Ufficio agricolo periferico competente per territorio e da un custode forestale.

La Commissione, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di concessione e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua almeno due sopralluoghi all'anno in malga e precisamente:

- uno in occasione del carico, con la redazione di apposito verbale come da schema approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 731 dd. 06.05.2015 riportato anche nelle prassi di riferimento UNI/PdR 73:2019 ;
- uno in occasione dello scarico, con la redazione di apposito verbale come da schema approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 731 dd. 06.05.2015 riportato anche nelle prassi di riferimento UNI/PdR 73:2019 .

La Commissione deve presentare all'Amministrazione al termine di ogni stagione di alpeggio una relazione in merito al proprio operato. La Commissione dovrà inoltre rappresentare, sempre per iscritto, eventuali problematiche che dovessero insorgere nel corso della concessione.

La Commissione può effettuare in qualsiasi momento un'ispezione sull'osservanza del presente disciplinare tecnico-economico, ed effettua inoltre i controlli previsti dal successivo art. 26.

Articolo 24 CONSEGNA E RICONSEGNA DELLA MALGA

All'inizio e alla scadenza della concessione, la proprietà, rappresentata dalla Commissione di cui all'art. 23, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, come da schemi approvati con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 731 dd. 06.05.2015 e riportati anche nelle prassi di riferimento UNI/PdR 73:2019, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico-economico e nel verbale di carico.

Alla scadenza della concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

E' escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui asportazione comporti danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà al Comune.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali.

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente disciplinare.

TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 25 INADEMPIENZE E PENALITÀ

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto prescritto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile della Commissione:

| <i>Articolo oggetto di inadempimento</i> | <i>Infrazione</i> | <i>Penalità</i> |
|---|---|---------------------------------------|
| Art. 4 durata della monticazione | Monticazione anticipata, demonticazione ritardata | Euro 15,00/giorno di anticipo/ritardo |
| Art. 5 determinazione del carico | Per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato | Euro 50,00 |
| Art. 8 manutenzioni ordinarie | Mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria | Euro 200,00 per ogni inadempienza |
| Art. 19 gestione degli animali al pascolo | Mancato rispetto delle disposizioni | Euro 200,00 per ogni inadempienza |
| Art. 21 contenimento della flora infestante | Mancato rispetto delle disposizioni | Euro 200,00 per ogni inadempienza |

Qualora il Concessionario si renda responsabile di reiterate inadempienze nei riguardi delle prescrizioni impartite in sede di consegna e riconsegna della malga l'Ente proprietario si riserva la facoltà di prevedere l'esclusione del medesimo soggetto dalla concessione della malga di proprietà per i successivi 6 anni.

Articolo 26 RISOLUZIONE ANTICIPATA E RECESSO

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 14, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente Disciplinare e nell'atto di concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla revoca dell'atto di concessione nonché alla richiesta al concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi della Commissione di cui all'art. 23, lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata nonché lo stato di attuazione del progetto di attività e gestione della malga; l'accertamento di anomalie, ritardi e inadempienze in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata risoluzione del contratto, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente atto dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata, entro il 31 ottobre di ogni anno ed avrà valore con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

Articolo 27 CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 26, il Comune si riserva la facoltà di risolvere l'atto di concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- Malga caricata con numero di UBA inferiore a quello minimo fissato dall'art. 5, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- Cessione del contratto, sub-concessione o utilizzo diverso (art. 15);
- Pagamento del canone annuo con un ritardo superiore a sei mesi.
- Mancato rispetto degli impegni assunti nell'offerta tecnica e accertati dagli uffici o dall'autorità forestale.